

**C O M U N E**  
**DI**  
**G E R M A G N O**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N 24</b>	

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: IUC 2019 – Determinazione numero rate e scadenze, conferma aliquote e detrazioni TARI /IMU e TASI 2019

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19.12, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	<b>PIZZI Sebastiano</b>	X	
2	<b>VITTONI Fabrizio</b>	X	
3	<b>DE GIORGIS Adriano Alfonso</b>	X	
4	<b>PORINI Rino</b>	X	
5	<b>MARTINELLI Michele</b>		X
6	<b>BIANCHI Renato</b>		X
7	<b>MARTINELLI Davide</b>	X	
8	<b>PIANA Marco</b>	X	
9	<b>BELTRAMI Paolo</b>		X
10	<b>DABRAMO Alessio</b>	X	
11	<b>POLETTI Silvia</b>		XG
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>4</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Legenda: G=Giustificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) modificati con D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 , è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ✓ IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

VISTO l'art. 1 comma 679 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 L. 147/2013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere anche per le annualità successive;

CONSIDERATO che la TASI presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo e comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Visto il Piano Finanziario 2019, allegato alla presente si da costituire parte integrante e sostanziale, che risulta sostanzialmente invariato rispetto al Piano Finanziario 2018;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 677 primo periodo L. 147/2013, come modificato dal comma citato nel punto precedente, il comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita della legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- ai sensi dell'art. 1 comma 677, secondo periodo come modificato dal comma citato nel punto precedente, per il 2014 ed il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e come previsto nel terzo periodo del predetto comma, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti descritti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, e s.m.i.;

- sono state introdotte in materia di IMU alcune novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tra cui in particolare, interessanti il nostro Comune:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imballonati");

- risulta dunque necessario, conseguentemente a quanto sopra riportato, confermare le aliquote IMU e TASI già applicate per l'anno 2018, salve le modifiche necessarie a fronte dell'evoluzione normativa;

- ai sensi dell'art. 1 comma 651 L. 147/2013 e s.m.i. la tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 istitutivo del cd. metodo normalizzato;

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. 1 comma 683 L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per il bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche sotto descritte sono state determinate sulla base del Piano Finanziario precitato, e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 L. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014) e s.m.i.;

- tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente e come previsto dal Regolamento Comunale sulla disciplina IUC, in conseguenza alla specifica realtà comunale e alle caratteristiche territoriali, si è provveduto a derogare ai coefficienti kd relativi alle utenze non domestiche poiché, di fatto, si rileva sul territorio comunale che la globale attitudine a produrre rifiuti risulta decisamente inferiore a quanto proposto da tali coefficienti;

- al fine di attenuare il carico impositivo del tributo sulle famiglie in situazioni di disagio socio-economico, l'Amministrazione ha previsto specifiche agevolazioni TARI da applicare a singole categorie di utenti, il Regolamento Comunale (di cui si riporta uno stralcio) prevede le seguenti riduzioni:

- ✓ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare (valutato con un comprovato consumo di energia elettrica - verificato tramite osservazione delle bollette elettriche da fornire entro il 31.12 di ogni anno - di max 50 KW annuo): riduzione del 50 %;
- ✓ alloggio occupato da invalido civile con grado invalidità superiore al 79%: riduzione del 50%
- ✓ alloggio provvisto di composte o dissipatore, debitamente documentato da attestato che ne comprovi l'acquisto: riduzione del 10%

e che le suddette riduzioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31.12 di ogni anno, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Che, visto il periodo costante di crisi, si ritiene opportuno operare una ulteriore riduzione del 10% alle utenze relative ai ristoranti;

- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia pari al 5 per cento;

VISTI pertanto gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

DATO ATTO che per l'anno 2019, il versamento della TARI, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- Rata 1): scadenza 15/07/2019 nella misura del 35 % dell'importo;
- Rata 2): scadenza 16/09/2019 nella misura del 35 % dell'importo;
- Rata 3) : scadenza 15/11/2019 nella misura del 30 % dell'importo;

Ritenuto altresì di:

- 1) deliberare la determinazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote e detrazioni IMU:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,8 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 %;
  - aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,95 %;
  - detrazione per l'abitazione principale, ove spettante € 200,00.
- 2) usufruire della facoltà, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, di ridurre l'aliquota del Tributo TASI fino all'azzeramento;
- 3) deliberare la determinazione per l'anno 2019 delle tariffe TARI di cui all'allegato A.

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario TARI per l'anno 2019, nell'importo di € 23.748,00 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI FISSARE per l'anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario TARI nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;
4. DI CONFERMARE per l'anno 2019 un'ulteriore riduzione del 10% a favore dei ristoranti;
5. DI STABILIRE che per l'anno 2019, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:
  - ✓ Rata 1): scadenza 15/07/2019 nella misura del 35 % dell'importo;
  - ✓ Rata 2): scadenza 16/09/2019 nella misura del 35 % dell'importo;
  - ✓ Rata 3) : scadenza 15/11/2019 nella misura del 30 % dell'importo;
6. Di CONFERMARE le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2019 come segue:
  - ✓ aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,8 %;
  - ✓ aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 %;
  - ✓ aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,95 %;
7. DI CONFERMARE per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, l'azzeramento delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
9. DI DICHIARARE il presente atto, voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 267/2000, per procedere con l'approvazione del bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Sebastiano PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 18.12.2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 18.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
( Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 18.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li 18.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Germagno, li 18.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Sebastiano PIZZI